

MANIFESTAZIONI A PREMIO **DPR 430/2001**

Si tratta di un negozio unilaterale non ricettizio che si intende perfezionato con la sola dichiarazione del promittente, perfezionata non la volontà è resa pubblica.

- la finalità è la conoscenza dei prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi dell'azienda e la vendita nel territorio dello Stato di prodotti
- la prestazione deve essere gratuita (potendo prevedere anche la corresponsione di una certa somma per l'acquisizione del premio – CM 1/2002)
- beneficiari possono essere: consumatori, rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori, dipendenti
- i premi non possono essere costituiti da denaro, titoli, azioni, quote, polizze
- sono esclusi i casi che prevedano premi di minimo valore consegnati indipendentemente dal valore e quantità delle vendite alle quali sono collegate (art. 6 DPR 430/2001)
- il regolamento e il materiale pubblicitario devono avere il contenuto minimo stabilito dall'art. 11 DPR 430/2001

Concorsi a premio (art. 2 DPR 430/2001)

il premio viene conferito solo ad alcuni dei partecipanti in base alla sorte o all'abilità dimostrata

- la durata è annuale
- il premio è riconosciuto senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi
- se viene organizzata una manifestazione mista (sia concorso che operazione) la disciplina di riferimento sarà quella del concorso (CM 1/2002)
- è prevista una cauzione pari al 100% del valore complessivo dei beni promessi (in alternativa è ammessa fidejussione bancaria o assicurativa)
- 15 giorni prima dell'inizio il promotore deve darne comunicazione al Ministero delle Attività produttive (dal 25/1/2011 unicamente mediante il servizio informativo del Ministero **Prema on-line**) con allegato:
 - o Il regolamento del concorso (con i contenuti indicati nel par. 9.1 della CM 1/2002)
 - o Ricevuta della cauzione
- la consegna del premio è effettuata alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore competente per territorio (art. 9 DPR 430/2001)
- i premi non richiesti e non assegnati sono devoluti ad ONLUS (art. 10_{uc} DPR 430/2001)

Operazioni a premio (art. 3 DPR 430/2001)

il premio viene assegnato a tutti i partecipanti che hanno acquistato o commercializzato un determinato prodotto, anche raccogliendo prove di acquisto

- la durata è quinquennale
- l'eventuale contributo di spesa richiesto non può superare il 75% del costo del prodotto o del servizio al netto dell'IVA
- è prevista una cauzione¹ pari al 20% del valore complessivo dei premi (in alternativa è ammessa fidejussione bancaria o assicurativa) non dovuta qualora il premio sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o servizio promozionato
- Prima di iniziare il promotore
 - o deve redigere e conservare in azienda il regolamento attribuendogli data certa mediante autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio in presenza di un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario (CM 1/2002).
 - o Deve dare comunicazione al Ministero delle Attività produttive (dal 25/1/2011 unicamente mediante il servizio informativo del Ministero **Prema on-line**) con allegato ricevuta della cauzione (modello PREMA OP/1)
- Al termine dell'operazione l'impresa deve trasmettere al Ministero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con firma autenticata del legale rappresentante, a mezzo della quale si dichiara che l'operazione a premio si è conclusa regolarmente e che tutti i premi sono stati consegnati agli aventi diritto entro i termini

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 430/2001 sono escluse le operazioni a premio con offerte di premi o regali costituiti da:

- sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere (aventi caratteristiche merceologiche CM 1/2002) di quelli acquistati
- sconti su un prodotto o servizio di genere diverso, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promuovere quest'ultimo
- quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere

IVA

Iva indetraibile

Ai sensi dell'art. 19₂ del DPR 633/1972 L'IVA relativa all'acquisto di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni di premio è indetraibile.

Rettifica della detrazione

Nel caso di beni e servizi il cui commercio o la cui produzione rientra nell'attività propria dell'impresa, al momento della loro destinazione a premio deve essere operata la rettifica della detrazione prevista dall'art. 19 bis2 DPR 633/1972.

Nel caso di operazioni a premio che prevedano l'assegnazione ai beneficiari dietro pagamento di un contributo in denaro (da assoggettare ad IVA), si realizza l'ipotesi di utilizzo promiscuo di beni per realizzare un'operazione parte soggetta ad IVA e parte esclusa (art. 194 DPR 633/1972). L'impresa promotrice potrà rettificare la detrazione dell'imposta (nell'anno in cui si è incassato il contributo) sull'acquisto dei beni e servizi costituenti premio ai sensi dell'art. 19 bis2 DPR 633/1972, secondo criteri oggettivi in misura corrispondente al rapporto tra il contributo pagato e il costo del premio (CM 32/E del 12 aprile 2002)

Imposta sostitutiva

Nel caso in cui i premi siano non imponibili o non soggetti ad IVA, la società promotrice è tenuta a versare un'imposta sostitutiva pari al 20% del prezzo di acquisto degli stessi (codice tributo 1672 – codice ufficio territorialmente competente).

La CM 89/E del 24 marzo 1998 ha incluso nell'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva anche nei seguenti casi:

- acquisti di pacchetti turistici presso agenzie di viaggi
- buoni sconto
- buoni acquisto
- buoni benzina
-

Qualora l'IVA sui premi sia già indetraibile per motivazioni oggettive (ai sensi dell'art. 19 bis1) o soggettive (pro rata pari a zero) l'imposta sostitutiva non risulta dovuta (CM 89/E del 24 marzo 1998)

Qualora le operazioni a premio prevedano il pagamento di un contributo ed i premi non siano soggetti ad IVA, l'imposta sostitutiva è dovuta sulla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto (CM 32/E del 12 aprile 2002)

All'imposta sostitutiva è applicabile la normativa IVA sui termini di versamento e sulle eventuali sanzioni (RM 291 del 22 ottobre 2009) e quindi:

- il versamento nel caso di acquisto di premi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento o, se antecedente, alla data di emissione della fattura
- al mancato versamento è applicabile una sanzione del 30%
- il mancato versamento è ravvedibile ai sensi dell'art. 13₁ Dlgs 472/1997
 - nei primi 15 giorni dalla scadenza con una sanzione pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo
 - entro 30 giorni dalla scadenza con una sanzione del 3% (1/10 della sanzione)
 - entro il 30 settembre dell'anno successivo la scadenza con una sanzione del 3,75% (1/8 della sanzione)

RITENUTE SUI PREMI

L'art. 30 del DPR 600/1973 prevede una ritenuta alla fonte per i premi assegnati a

- soggetto diversi dai privati
- soggetto nel confronto del quale l'ammontare dei premi derivanti da operazioni a premio superano euro 25,82 nel periodo d'imposta (nel caso di concorsi a premio il limite non è applicabile RM 119/E del 31 marzo 2008)

Modalità di applicazione della ritenuta

Nel caso in cui i premi costituiscano redditi di lavoro autonomo, reddito di lavoro dipendente o reddito di agenzia, la ritenuta va applicata secondo le modalità ordinarie, a titolo d'acconto con l'aliquota relativa al proprio scaglione di reddito con obbligo di rivalsa, considerando il premio come reddito in natura.

Sarà applicabile comunque la ritenuta tipica del lavoro dipendente nel caso in cui il premio sia assegnato a soggetti non direttamente dipendenti del promotore della manifestazione (es. casa automobilistica che attribuisce un premio ai dipendenti del concessionario nel caso di raggiungimento di un determinato target di vendite RM 101/E del 27 luglio 2005); lo stesso dicasi per le operazioni a premio organizzate dal datore di lavoro o da altri per suo conto (RM 326/E del 27 dicembre 1997)

Negli altri casi la ritenuta sarà del 25% a titolo d'imposta con facoltà di rivalsa.

Base imponibile della ritenuta

La base imponibile su cui operare la ritenuta di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 600 è costituita dal valore normale complessivo dei premi assegnati, determinato ai sensi dell'art. 9 TUIR (CM 69/E del 7 marzo 1997) e quindi il valore normale deve riferirsi al beneficiario del premio, quale percettore del reddito in natura in quanto non rileva il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato al promotore della manifestazione a premio, ma quello che verrebbe praticato, secondo i cennati criteri, al vincitore del bene o servizio.

Il valore normale va assunto al netto dell'IVA o dell'eventuale imposta sostitutiva (CM 32/E del 12 aprile 2002 e RM 54/E del 26 marzo 2004)

Modalità di versamento della ritenuta

Il versamento delle ritenute deve essere effettuato con Modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui i premi sono stati assegnati (**codice tributo 1048**)

Obblighi dichiarativi del sostituto d'imposta

Le società di capitali devono compilare il Modello UNICO Quadro RZ prospetto E relativo all'anno in cui le ritenute sono diventate esigibili.

IRES

Sono deducibili:

- l'IVA indetraibile (in quanto è un'imposta per la quale non è possibile la rivalsa – art. 99₁ TUIR)
- l'imposta sostitutiva (in quanto è un'imposta per la quale non è possibile la rivalsa – art. 99₁ TUIR)
- le spese promozionali (equiparabili alle spese di pubblicità: deducibili nell'esercizio o in cinque esercizi (art. 108₂ TUIR)

E' indeducibile:

- l'eventuale ritenuta del 25% per la quale si decida di non rivalersi nei confronti del percettore il premio (in quanto è un'imposta per la quale è possibile la rivalsa – art. 99₁ TUIR)

Fondo accantonamento premi (art. 107₃ TUIR)

Qualora venga costituito un fondo a copertura dei premi da riconoscere negli anni successivi, lo stesso sarà deducibile:

- per le operazioni a premio → in misura non superiore al 30% delle operazioni iniziate nell'esercizio
- per i concorsi a premio → in misura non superiore al 70% dei concorsi iniziati nell'esercizio

I fondi dovranno essere distinti per esercizio di formazione.

Le spese sostenute dovranno essere prioritariamente imputate agli accantonamenti effettuati nei rispettivi esercizi cui la manifestazione si riferisce.

Le differenze rispetto agli accantonamenti costituiranno sopravvenienze passive deducibili o attive tassabili.

Se al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione una parte del fondo è rimasta inutilizzata dovrà essere rilevata una sopravvenienza attiva tassata. In ogni caso, qualora la manifestazione scada prima di tale termine, il fondo dovrà essere riportato a tassazione nell'anno della scadenza (RM 9/1711 del 24 gennaio 1980)

IRAP

Gli accantonamenti sono indeducibili.

Gli utilizzi dei fondi saranno deducibili all'atto dell'effettivo sostenimento a condizione che si tratti di spese rilevanti ai fini IRAP.

Le sopravvenienze attive rilevate per la liberazione dei fondi non saranno tassate.